

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2213 del 15/04/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE AD USO AGRICOLO IRRIGUO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RUBICONE, IN LOCALITA' SANTA PAOLA - COMUNE DI RONCOFREDDO (FC). SOC. AGR. GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. - PRATICA N. FC23A0002.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2320 del 15/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE AD USO AGRICOLO IRRIGUO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RUBICONE, IN LOCALITA' SANTA PAOLA - COMUNE DI RONCOFREDDO (FC). **SOC. AGR. GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S.** - PRATICA N. FC23A0002.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060; la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 “Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che con domanda registrata n. PG/2023/14126 del 26/01/2023, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PG/2023/65303 del 14/04/2023, con nota registrata n. PG/2023/68100 del 19/04/2023 e con nota registrata n. PG/2023/195400 del

17/11/2023, la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S., CF 01585690405:

- ha richiesto la concessione ordinaria (pratica n. FC23A0002) per la derivazione di risorsa idrica superficiale, per una portata massima complessiva pari a 10,00 l/s e per un volume annuo complessivo pari a 30.000 mc, mediante prelievo di acqua superficiale dalla sponda sinistra del Fiume Rubicone (risorsa n. FCA142505), ubicato in Località Santa Paola in Comune di Roncofreddo (FC), in area di proprietà terzi, catastalmente identificata nel NCT del medesimo Comune al Foglio 42, antistante mappale n. 76, da stoccare in un laghetto denominato "Magazzino" di proprietà della medesima azienda;
- ha precisato che tale laghetto (alimentato in parte da falde sotterranee temporanee che trovano emergenza nel bacino e in parte da precipitazioni meteoriche) rappresentava una risorsa (FCA8348) della concessione di derivazione di acque sotterranee di cui alla pratica n. FCPPA1992 rilasciata alla medesima Società e, pertanto, ha richiesto di eliminare la suddetta risorsa n. FCA8348 dalla tale pratica per accorparla alla pratica n. FC23A0002 in esame;

PRECISATO che dalla documentazione tecnica allegata alla suddetta domanda, trasmessa con nota registrata n. PG/2023/65303 del 14/04/2023 e con nota registrata n. PG/2023/195400 del 17/11/2023, risulta in particolare che:

- la risorsa idrica superficiale, prelevata mediante una motopompa mobile (posizionata in una piccola conca naturale del fiume Rubicone e protetta da un piccolo manufatto di circa 1 m x 1,5 m) e trasferita mediante una tubazione di mandata subaerea fissa (posizionata all'interno dell'alveo del fosso di Santa Paola, per un tratto di lunghezza di circa 1,7 km, la cui occupazione è oggetto della pratica di concessione n. FC23T0009), verrà impiegata per l'integrazione tramite rabbocco del bacino di raccolta aziendale denominato "Magazzino" (posto più a monte, in area distinta al NCT del Comune di Roncofreddo al Foglio 41, parte mappali

nn. 86, 236 e 275), impiegato per l'accumulo di acqua meteorica da utilizzare per l'irrigazione dei terreni di proprietà del richiedente posti nelle vicinanze;

- a seguito di controlli approfonditi svolti in loco mediante specifici rilievi e controlli statici effettuati nel periodo estivo, a rettifica di quanto precedentemente dichiarato, è emerso che il laghetto di raccolta aziendale "Magazzino" può essere considerato un laghetto di accumulo, non alimentato né da apporti di acque sotterranee, né da apporti di acque superficiali. Tale laghetto di raccolta, infatti, è attraversato da un fossetto demaniale solo catastalmente individuato (la cui occupazione è comunque oggetto della pratica di concessione n. FC23T0009), pertanto l'apporto di risorsa idrica superficiale proveniente da tale fosso è da considerarsi nullo;

EVIDENZIATO che:

- con nota prot. n. 7843 del 14/02/2024, registrata al protocollo di Arpae con PG/2024/28612 del 14/02/2024 (allegata in copia alla presente per completezza di informazione), la Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena ha rilasciato *"[...] esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni e richieste dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi, PARERE IDRAULICO NON FAVOREVOLE all'occupazione di un'area del fosso demaniale Santa Paola con tubazione di diametro 80 mm per una lunghezza di 1700 m, in Comune di Roncofreddo (FC) in Località Santa Paola in area identificata catastalmente al Foglio 51, 41 e 42 fronte mapp. vari e Foglio 41 fronti mappali 86 e 275, pratica FC23T0009, in quanto altera negativamente il regime idraulico del corso d'acqua, e al prelievo di acqua superficiale dal Torrente Rubicone, in Comune di Roncofreddo (FC) in Località Santa Paola in area identificata catastalmente al Foglio 42 fronte mapp. 76, comprensiva della relativa documentazione tecnica, pratica FC23A0002, in quanto sono state indicate modalità non idonee per la distribuzione delle acque pubbliche successiva al prelievo[...]"*;

- con nota registrata n. PG/2024/32788 del 20/02/2024 e con nota registrata n. PG/2024/35045 del 22/02/2024, il Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est e il Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli di Arpae - SAC di Forlì-Cesena hanno rispettivamente comunicato alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S., ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., il preavviso di diniego alle istanze di concessione di cui alla pratica FC23T0009 e FC23A0002, nonché il motivo ostativo all’accoglimento delle medesime, consistente nel parere idraulico non favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con la suddetta nota prot. n. 7843 del 14/02/2024, registrata n. PG/2024/28612 del 14/02/2024;
- in riscontro a quanto comunicato con tali preavvisi di diniego, con nota pervenuta in data 01/03/2024, registrata al protocollo di Arpae con PG/2024/40368 del 01/03/2024, la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S. ha comunicato l’effettuazione di un incontro con i tecnici della suddetta Agenzia avvenuto in data 27/02/2024, al fine di valutare una soluzione tecnica alternativa per la messa in opera del tubo di mandata e ha richiesto, a tal proposito, una proroga di 30 giorni per predisporre i documenti necessari;
- con nota registrata n. PG/2024/43301 del 05/03/2024, ritenendo di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S. con la suddetta nota registrata n. PG/2024/40368 del 01/03/2024, il Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est e il Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli di Arpae - SAC di Forlì-Cesena hanno comunicato alla medesima Società di presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima nota, la documentazione tecnica riportante specifica soluzione tecnica in grado di superare il parere negativo espresso dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena;

RILEVATO che, prima del formale provvedimento di archiviazione delle suddette istanze, con nota pervenuta in data 30/03/2024, registrata n. PG/2024/60871 del 02/04/2024, la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al preavviso di diniego alle richieste di concessione in oggetto e proposto un percorso alternativo del tubo di mandata, al fine di superare i relativi motivi ostativi;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 26394 del 07/04/2025, trasmessa con nota registrata n. PG/2025/65895 del 07/04/2025, la Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena ha espresso il proprio parere idraulico favorevole per le pratiche di concessione n. FC23A0002 e FC23T0009, precisando in particolare di rilasciare:

[...]

- **NULLA-OSTA IDRAULICO** al rilascio della nuova concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso agricolo irriguo, con prelievo ubicato in sponda sinistra del fiume Rubicone in Comune di Roncofreddo (FC) - Località Magazzino, in area identificata al relativo NCT al Foglio 42, mappale 76, con occupazione di due tratti di 28 m e di 48 m del fosso demaniale Santa Paola con tubo di mandata dal diametro di 90 mm, come da documentazione depositata e come indicato nelle mappe integrative allegate, con le seguenti caratteristiche:
 - ✓ primo tratto di 67 m tubo mobile in terreni di proprietà privata (linea blu),
 - ✓ secondo tratto di 28 m tubo fisso in terreni appartenenti al demanio idrico del fosso Santa Paola catastalmente identificati al foglio 42, mappale 76 del Comune di Roncofreddo (linea magenta),
 - ✓ terzo tratto di 48 m tubo fisso in terreni appartenenti al demanio idrico del fosso Santa Paola catastalmente identificati al foglio 42, mappali 107-204 del Comune di Roncofreddo (linea verde);
 - ✓ quarto tratto interrato in terreni di proprietà privata (linea rossa);

- **AUTORIZZAZIONE IDRAULICA** all'esecuzione dei lavori per il prelievo di acque demaniali e la realizzazione della condotta di distribuzione di cui al punto precedente. La presente autorizzazione idraulica è rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 ed in coerenza con il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico (Variante PAI – PGRA approvata con DGR 2112/2016). [...];

CONSIDERATO che la domanda è sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di derivazione di acque superficiali e sotterranee ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 108 del 26/04/2023 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC di Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 28/11/2023, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e l'applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;

- ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:

- DMV estivo (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota prot. n. 26394 del 07/04/2025, trasmessa con nota registrata n. PG/2025/65895 del 07/04/2025, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Provincia di Forlì-Cesena: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 10008 del 20/04/2023, registrata n. PG/2023/70334 del 21/04/2023, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 11913 del 19/04/2023, registrata n. PG/2023/68414 del 19/04/2023;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo delle acque superficiali con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT081600000000001ER, denominato "Fiume Rubicone", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SUFFICIENTE;
- DMV (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
- DMV (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;
- stress idrico NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo finalizzato all'irrigazione di un comparto complessivo dichiarato pari a 31.66.26 ha, coltivato frutteti di drupacee (albicocchi e

susini) e a viti (per uva da tavola), con metodo irriguo di sub-irrigazione goccia a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la risorsa idrica richiesta pari a 30.000 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016, in quanto notevolmente inferiore al fabbisogno teorico delle colture pari a 80.939,42 mc/anno, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S. ha versato:

- in data 27/05/2022 l'importo pari a euro 195,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rilascio della concessione in esame;
- in data 12/04/2025 il canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica pari a euro 108,07 corrispondente ai 9/12 del canone relativo all'anno 2025, dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale;
- in data 11/04/2025 la somma pari a euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 che stabilisce un importo minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone per l'anno in corso, dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica, è pari a euro 144,10;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo di Guidi

Giancarlo e Nicolini Fausta S.S., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 23/07/2024, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0060370_20240723;

ACQUISITO tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia rilasciato dalla Prefettura di Forlì-Cesena in data 10/01/2025, acquisito al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0060370_20240723, con cui si attesta che a carico della Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per:

- procedere al rilascio della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;
- prendere atto della archiviazione della risorsa n. FCA8348 e della conseguente eliminazione dalla concessione di derivazione di acque sotterranee di cui alla pratica n. FCPPA1992;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S., CF 01585690405, la concessione ordinaria (pratica n. FC23A0002) per la

derivazione di risorsa idrica superficiale dalla sponda sinistra del Fiume Rubicone, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa n. FCA142505

- prelievo ubicato in Comune di Roncofreddo (FC) - Località Santa Paola, in area di proprietà di terzi, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 42, antistante mappale n. 76, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 765.601 - Y: 880.268;
- prelievo da esercitarsi mediante motopompa mobile, con tubazione di mandata in parte mobile e in parte fissa (posizionata parzialmente all'interno dell'alveo del fosso di Santa Paola, la cui occupazione è oggetto della pratica di concessione n. FC23T0009);
- utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 10,00 l/s;
- volume complessivo pari a 30.000 mc/annui;

2. di prendere atto della archiviazione della risorsa n. FCA8348 e della conseguente eliminazione dalla concessione di derivazione di acque sotterranee di cui alla pratica n. FCPPA1992;
3. di stabilire che la scadenza della concessione è fissata al 31/12/2034;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Società in data 11/04/2025 (trasmesso con nota registrata n. PG/2025/69728 del 11/04/2025) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. di stabilire che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 26394 del 07/04/2025, trasmessa con nota registrata n. PG/2025/65895 del 07/04/2025, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

6. di stabilire che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena con nota prot. n. 10008 del 20/04/2023, registrata n. PG/2023/70334 del 21/04/2023;
7. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2025 in euro 144,10;
8. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
10. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S.;
11. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
12. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;

13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
14. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
16. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
17. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo rilasciata alla Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S., CF 01585690405 (pratica n. FC23A0002).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT081600000000001ER, denominato "Fiume Rubicone" avviene dalla sponda sinistra del Fiume Rubicone.
2. L'opera di presa è costituita da n. 1 motopompa mobile e presenta le seguenti caratteristiche:
Codice risorsa: FCA142505;
 - ubicazione: Comune di Roncofreddo (FC) - Località Santa Paola, Foglio 42, antistante mappale n. 76;
 - coordinate UTM RER X: 765.601 - Y: 880.268;
 - diametro del tubo di mandata: 90 mm.
3. La risorsa idrica superficiale verrà prelevata mediante una motopompa mobile e trasferita al bacino di raccolta di cui al successivo comma 4, mediante una tubazione di mandata in parte mobile e in parte fissa, posizionata parzialmente all'interno dell'alveo del fosso di Santa Paola, la cui occupazione è oggetto della pratica di concessione n. FC23T0009, avente le seguenti caratteristiche (con riferimento alle planimetrie riportate nell'allegato al Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 26394 del 07/04/2025, trasmessa con nota registrata n. PG/2025/65895 del 07/04/2025):
 - primo tratto avente lunghezza pari a 67 m, costituito da tubazione mobile posizionata in terreni di proprietà privata (linea blu);

- secondo tratto avente lunghezza pari a 28 m, costituito da tubazione fissa posizionata in terreni appartenenti al demanio idrico del Fosso Santa Paola, catastalmente identificati al Foglio 42, mappale n. 76 del NCT del Comune di Roncofreddo (linea magenta);
- terzo tratto avente lunghezza pari a 48 m, costituito da tubazione fissa posizionata in terreni appartenenti al demanio idrico del Fosso Santa Paola, catastalmente identificati al Foglio 42, mappali nn. 107-204 del NCT del Comune di Roncofreddo (linea verde);
- quarto tratto costituito da tubazione interrata posizionata in terreni di proprietà privata (linea rossa).

4. La risorsa idrica superficiale verrà impiegata per l'integrazione, tramite rabbocco, di un bacino di raccolta aziendale denominato "Magazzino" (posto più a monte, in area distinta al NCT del Comune di Roncofreddo al Foglio 41, parte mappali nn. 86, 236 e 275), impiegato per l'accumulo di acqua meteorica da utilizzare per l'irrigazione dei terreni di proprietà del richiedente posti nelle vicinanze.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso agricolo irriguo, finalizzato all'irrigazione di un comparto complessivo dichiarato pari a pari a 31.66.26 ha, coltivato frutteti di drupacee (albicocchi e susini) e a viti (per uva da tavola), con metodo irriguo di sub-irrigazione goccia a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 10,00 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 30.000 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA

IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 26394 del 07/04/2025, trasmessa con nota registrata n. PG/2025/65895 del 07/04/2025:

“[...]”

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. la durata della presente autorizzazione idraulica è pari a 18 mesi dalla data del presente documento;*
- 3. è onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 4. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, fatta eccezione per quanto autorizzato, nelle, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*
- 5. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli indicati nell'elaborato depositato;*
- 6. L'accesso al punto di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali;*
- 7. È vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena con atto specifico;*
- 8. È proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere;*

9. *La derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in accordo con il personale di questo UT in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;*
10. *L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
11. *Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri , fatta eccezione per quanto autorizzato, le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;*
12. *I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro elettrico munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;*
13. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di*

taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

- 14. Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 3 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;*
- 15. L'interessato dovrà comunicare per iscritto a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena, la data di previsto inizio e di effettiva ultimazione del prelievo. Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, oppure a mezzo posta ordinaria indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 - Cesena.*
- 16. Al termine dell'attività di attingimento, ogni anno, tutte le attrezzature: pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale;*
- 17. Al termine delle lavorazioni dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche;*
- 18. Il materiale inerte eventualmente utilizzato per delimitare le zone di prelievo nonché quello che si dovesse depositare naturalmente in prossimità dovrà essere movimentato e ridistribuito nelle pertinenze idrauliche secondo le indicazioni che verranno impartite dall'ARSTPC- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena.*

19. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente.
20. Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.
21. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;
22. il concessionario la concessione dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena (all'indirizzo di posta elettronica [certificata stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it) o al fax n. 0543-714714, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;
23. al passaggio di ogni evento di piena significativo, il concessionario dovrà verificare lo stato di efficienza delle opere al fine di ripristinare le possibili erosioni che si dovessero riscontrare e comunque anche in assenza di fenomeni di piena resta a carico del richiedente la manutenzione dell'alveo a monte e a valle del tratto concessionato per un tratto complessivo di almeno 30 metri, che potranno essere realizzati previa comunicazione all'Ufficio Territoriale STPC ed ARPAE SAC.

24. *Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);*
25. *durante l'esecuzione dei lavori spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza idraulica, in relazione alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone B1 – B2 e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;*

CONDIZIONI GENERALI

26. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*

27. *L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*
28. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
29. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
30. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena.*
31. *È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
32. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa*

d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena scrivente. [...]".

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena con nota registrata n. PG/2023/70344 del 21/04/2023:

"[...]

- *l'utilizzo dell'opera di presa non determini una riduzione della capacità d'invaso e non ostacoli il deflusso delle acque così come disposto dall'art. 18 comma 4 lett. b delle norme del PTCP;*
- *poiché l'opera di presa e alcune parti della condotta ricadono all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 del PTCP, la posa, l'utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione delle opere, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;*
- *poiché una parte della condotta ricade all'interno di un'area soggetta a frane quiescenti disciplinata dall'art. 26 delle norme del Piano Provinciale, dovrà essere predisposto un monitoraggio periodico delle suddette opere, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sui fenomeni franosi presenti;*
- *in merito alle valutazioni rispetto all'art. 27, si specifica che il mantenimento delle opere è ammissibile a condizione che siano messe in atto tutte le disposizioni atte a non influire*

sulle condizioni di stabilità del versante ed a garantire l'assenza di rischio per la pubblica incolumità; [...]”.

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2025 è pari a euro 144,10) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri), a valle della pompa sulla tubazione principale, nonché a trasmettere comunicazione di avvenuta installazione con le relative caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere anche comunicazione relativa ai volumi di risorsa prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a

comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,05 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,05 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio

all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 12 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.